



COMUNE DI SASSARI

Adempimenti connessi all'applicazione della legge 9 gennaio 2019, n. 3

Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale del candidato sul sito internet del comune.

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha stabilito in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali di qualunque genere (escluse le elezioni amministrative per i comuni sotto i 15.000,00 abitanti) l'obbligo, per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati che si presentino alle elezioni, di pubblicare sul proprio sito internet, per ciascun candidato, il curriculum vitae e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale. L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni.

Non è richiesto il consenso degli interessati.

Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziale non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale. Se la richiesta del certificato penale è effettuata per ottemperare a tale obbligo, le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà.

Ai sensi del primo periodo del successivo comma 15 del suddetto articolo 1, il comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, entro il settimo giorno antecedente la data delle elezioni, deve pubblicare, all'interno di una apposita sezione denominata ELEZIONI TRASPARENTI del sito internet e in maniera facilmente accessibile i medesimi documenti (curriculum vitae e certificato penale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica del sindaco), già precedentemente pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico o lista. Al fine di consentire la pubblicazione anche sul sito

del comune, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al comune stesso.

L'omessa pubblicazione, di cui al precedente comma 14, dei documenti in questione sui siti internet dei partiti/movimenti/liste pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali determina, ai sensi dell'art. 1 comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 12.000,00 a € 120.000,00 irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti

e dei movimenti politici, di cui all'art. 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012 n. 9.